CAMERA DEI DEPUTATI N. 3910

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati AMADEI GIUSEPPE e MASSARI

Presentata il 15 marzo 1967

Modifica alle norme relative ai concorsi a cattedre per gli insegnanti non vedenti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto i privi della vista incontrano notevoli difficoltà a sostenere le prove scritte nei concorsi a cattedre, richiedendosi, in tali casi, la consultazione di Codici che viene di regola eseguita da assistenti designati dal Ministero della pubblica istruzione spesso non in grado di assolvere convenientemente tale compito.

È anche noto che le prove scritte vengono solitamente svolte in un unico locale dove ogni candidato non vedente deve dettare l'elaborato scritto frase per frase all'assistente ministeriale, facendosi rileggere da questi, ad alta voce, ogni periodo dettato; tutto ciò avviene contemporaneamente agli altri candidati che svolgono la stessa prova. È ovvio che, in tale ambiente, viene a crearsi una situazione inidonea ad una serena e proficua concentrazione, ponendo i candidati ciechi in una condizione di obiettiva inferiorità rispetto ai colleghi vedenti, i quali operano in assoluto silenzio.

Va, inoltre, considerato il fatto che il candidato ha l'assoluta necessità di leggere e rileggere il proprio elaborato per meglio coordinare gli argomenti svolti al fine di migliorare convenientemente il proprio tema e si trova quindi in difficoltà, non potendo, per ovvie ragioni, richiedere continuamente al proprio assistente la lettura e la consultazione di quanto ha già elaborato. Di conseguenza, il complesso degli esposti disagi influisce negativamente e concretamente sul risultato finale della prova scritta, spesso anche in modo determinante.

La presente proposta trova la sua giustificazione anche sul piano didattico se si pone mente che l'insegnamento di alcune materie è esclusivamente orale e che normalmente i candidati ciechi, mentre stentano a raggiungere la sufficienza nella prova scritta, molto spesso ottengono risultati pieni in quelle orali e ciò conferma ragionevolmente le difficoltà strumentali che i non vedenti incontrano nelle prove scritte.

È da rilevare, inoltre, che il provvedimento proposto risponde ad una precisa esigenza umana, morale e sociale nei confronti di una categoria di cittadini che, dopo aver sofferto in silenzio e lungamente lottato contro la più dolorosa delle menomazioni, nel tentativo di inserirsi utilmente nella vita attiva del Paese, rischiano di essere respinti ai margini della società.

Tutto ciò per i privi della vista assume il carattere di un vero dramma, in quanto, dopo aver raggiunto una preparazione professionale, non possono ricorrere ad alcuna attività sussidiaria, per cui l'attività all'insegnamento non pone alcuna dignitosa alternativa.

Onorevoli colleghi, fra i tanti problemi che interessano il nostro ordinamento scolastico non può disconoscersi quello da noi sottoposto che deve trovare necessariamente una sollecita soluzione.

Il provvedimento legislativo che noi proponiamo nei termini e nello spirito sopra indicati, è quello di esonerare gli insegnanti non vedenti dal sostenere la prova scritta nei concorsi a cattedra; il che realizzerebbe un atto di umana giustizia sociale senza suscitare la minima complicazione nel meccanismo burocratico della scuola e senza incidere minimamente sul bilancio dello Stato.

In definitiva, la nostra proposta si ispira alla norma legislativa di cui all'articolo 102 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, che dava facoltà alle Commissioni esaminatrici di dispensare i mutilati o invalidi di guerra ed altre determinate categorie dal sostenere le prove scritte.

Nel quadro delle esposte necessità e delle descritte ansiose aspettative, osiamo sperare che da parte del Parlamento non mancherà, frutto di sensibile comprensione, la sollecita ed integrale approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Gli insegnanti non vedenti sono dispensati dal sottoporsi alle prove scritte nei concorsi a cattedre.

La Commissione esaminatrice ha la facoltà, secondo i casi e ove possibile, di sottoporre il candidato, in sostituzione delle prove scritte, a prove equipollenti.